



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, lì 15 luglio 2022

Comunicazione n. 6/2022

**Oggetto: reverse charge e fatturazione nei confronti di soggetti ue ed extra ue e reverse charge
interno: novità dal 1° luglio 2022**

Gentile cliente,

dal 01/07/2022 trova applicazione la nuova modalità di invio all’Agenzia delle Entrate delle operazioni con/ da soggetti non residenti. Al posto della comunicazione trimestrale dell’Esterometro, è previsto l’utilizzo di un unico canale di trasmissione (SDI) sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con l’estero, eliminando l’invio dell’apposita comunicazione.

Occorre evidenziare che bisognerà procedere ai seguenti adempimenti:

- nel caso di operazione di vendita nei confronti di soggetto UE/estero (non stabilito o identificato nel territorio italiano), dal 1° luglio 2022 vige l’obbligo di fatturazione elettronica (da emettere con i dati identificativi disponibili del soggetto UE/estero e quale codice destinatario: XXXXXXXX), entro gli ordinari termini di fatturazione, cioè:

1. entro i 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, con “codice tipo documento” TD01 ove si tratti di fattura immediata (oppure TD26 se trattasi di cessione di un bene strumentale ex art.36 DPR 633/72);

2. entro il giorno 15 del mese successivo ove si tratti di fattura differita, nel qual caso avente “codice tipo documento” T24, in quanto risulterà essere stato in precedenza emesso un DDT od altro documento equipollente (art.21 c. 4 lett. A) DPR 633/72);

- nel caso di operazione di acquisto da un fornitore soggetto UE/estero (non stabilito o identificato nel territorio italiano), si tratterà di operazione che comporterà l’emissione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento cartaceo straniero, di un’autofattura elettronica avente “codice tipo documento”:

1. TD17 integrazione/autofattura per l’acquisto di servizio UE/estero (inclusi San Marino e Città del Vaticano - art.17 c.2 DPR 633/72);

2. TD18 integrazione per l’acquisto di beni intracomunitario (art.46 c. 1 DL 331/93);

3. TD19 integrazione/autofattura per l’acquisto di beni già presenti in Italia (in deposito IVA, o provenienti dalla Repubblica di San Marino o Città del Vaticano - art.17 c.2 DRP 633/72);

In tali casi, inoltre, i seguenti campi andranno così valorizzati:

- “Cedente/prestatore” con i dati del fornitore;
- “Cessionario/committente” con i dati del soggetto passivo italiano che integra la fattura (di beni), o emette autofattura (per servizi);
 - “Numero documento” rappresenta il numero di emissione della fattura (per cui è consigliabile utilizzare una specifica numerazione sequenziale annua);
 - “Data documento” rappresenta la data di ricezione della fattura del fornitore di beni, o di effettuazione dei servizi, da cui decorre il termine di integrazione/autofatturazione;
 - “Descrizione” conterrà gli estremi della fattura estera e la data di emissione del documento UE/estero;
 - “Imponibile” corrisponde all’importo indicato nella fattura UE/estera, a cui andrà applicata l’aliquota IVA prevista dalla normativa italiana per il bene/servizio, oppure, nel caso non fosse assoggettato ad imposta, occorrerà indicare uno dei seguenti codici:
 - N 3.4 nel caso di non imponibilità;
 - N 3.5 se trattasi di operazione non imponibile per utilizzo plafond;
 - N 3.6 se trattasi di acquisto intracomunitario con introduzione in deposito IVA (art.50bis c. 4 lett. c) DL 331/93);
 - N 4 nel caso di esenzione.

Operazioni escluse

Sono escluse dall’esterometro e di conseguenza dell’emissione della fattura elettronica:

- 1) le operazioni documentate da bolletta doganale;
- 2) le operazioni non rilevanti ai fini IVA in Italia per un importo non superiore a € 5.000 per singola operazione.

Sanzioni

Si evidenzia che la sanzione per l’omessa fatturazione integrazione/auto fatturazione, in base all’art. 11 co.2-quater del D Lgs. 18.11.1997 n. 471, prevede che «Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili...» riducibile a euro 200 se la trasmissione dei dati avviene entro 15 giorni dalla scadenza.

Restando a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento Vi porgiamo cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO